

Università degli Studi di Bologna

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Polo Didattico Scientifico di Bologna

Corso di Laurea in Infermieristica

Regolamento del Tirocinio Curriculare

Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119

Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie

Premessa

Il tirocinio professionale rappresenta una componente essenziale dell'intero percorso triennale della Laurea in Infermieristica. Costituisce una modalità formativa per sviluppare competenze professionali e pensiero critico; rappresenta un momento privilegiato ed insostituibile per comprendere il ruolo professionale e favorire l'accesso di nuovi membri al gruppo professionale di appartenenza e all'intero sistema sanitario.

Il nuovo Ordinamento Didattico (ex D.M. 270/04) prevede 60 Crediti Formativi Universitari assegnati al tirocinio; ogni CFU equivale a 30 ore di attività formativa professionalizzante da svolgere presso i servizi e le strutture convenzionate. In questo momento è vigente anche il precedente Ordinamento (ex D.M. 509/99), valido per gli studenti immatricolati prima dell'A.A. 2011/12, che prevede 45 CFU dedicati al tirocinio.

Secondo l'approccio andragogico, il tirocinio rappresenta una forma di apprendimento che dà importanza alla esperienza pratica *dell'imparare facendo* permettendo di agire e implementare le conoscenze attraverso una continua pratica riflessiva. Nello sviluppo del percorso lo studente attraverso la sperimentazione nei contesti assistenziali può integrare i saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed organizzativa.

Art. 1 Definizione e finalità

Il tirocinio professionale è una strategia formativa che prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto in contesti sanitari specifici al fine di apprendere le competenze previste dal profilo professionale.

Le finalità che il tirocinio persegue sono:

- ***Sviluppare le competenze professionali:*** il tirocinio facilita processi di elaborazione e integrazione dei saperi, delle conoscenze con le esperienze, alla luce delle competenze specifiche definite dalla normativa sull'esercizio professionale.
- ***Sviluppare identità e appartenenza professionale:*** il tirocinio promuove la consapevolezza di ruolo, inoltre permette di apprezzare valori, acquisire abilità e comportamenti per lo sviluppo della dimensione etico-deontologica correlata alla professione infermieristica superando progressivamente eventuali immagini idealizzate della professione.
- ***La socializzazione anticipatoria al lavoro:*** attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto con contesti organizzativi e inizia a conoscerne le dimensioni relazionale, funzionale-organizzativa, interprofessionale presenti nei servizi. Tuttavia è necessario precisare che il

tirocinio è una strategia formativa e non un pre-inserimento lavorativo, pertanto non sostituisce un piano di inserimento all'assunzione del neolaureato.

L'attività principale degli studenti durante il tirocinio è l'apprendere e non solo il fare, pertanto le attività affidate devono avere un valore educativo e formativo in stretto collegamento con gli obiettivi di tirocinio. Gli studenti in questi contesti devono essere incoraggiati ad essere discenti attivi e futuri professionisti riflessivi, in grado di affrontare i cambiamenti, la complessità e sviluppare un approccio di life-long learning.

Art. 2 Caratteristiche del tirocinio

Il tirocinio è una pratica guidata e supervisionata: questa connotazione viene garantita da un sistema di tutorato che si realizza a diversi livelli e con modalità che favoriscano l'apprendimento.

La supervisione e la guida degli studenti è garantita da tutori dello stesso profilo professionale e coordinata da un docente dello specifico Profilo Professionale e Settore Scientifico Disciplinare in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

Lo scopo del tirocinio è quello di permettere allo studente di raggiungere, mantenere e sviluppare, una pratica professionale di alta qualità attraverso un sostegno mirato garantito da una funzione tutoriale che si propone anche di favorire lo sviluppo della responsabilità del discente in un clima organizzativo che permetta l'apprendimento. L'attività di tirocinio non può essere considerata attività sostitutiva nei servizi sanitari per sua stessa natura e caratteristiche.

Art. 3 Sistema delle responsabilità e figure di riferimento

Per essere formativa, l'esperienza di tirocinio deve essere progettata, pianificata, organizzata, gestita e valutata sulla base degli obiettivi formativi predefiniti in stretto collegamento con la componente teorica del corso di studi.

La responsabilità di questo processo è affidata al *Coordinatore Responsabile della Sezione Formativa (CRSF)* che si avvale di Tutori appartenenti allo stesso profilo professionale, dipendenti del Servizio Sanitario Regionale o delle strutture convenzionate nominati annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea ed assegnati alla Sezione Formativa. Il *CRSF* assicura, inoltre, l'integrazione dell'esperienza di tirocinio con le altre attività didattico-formative previste nel piano di studi.

I *CRSF* sono titolari delle attività di tirocinio del triennio e rappresentano l'interfaccia istituzionale tra la formazione universitaria e le Aziende/Istituzioni che a seguito delle convenzioni partecipano ed investono nella formazione degli studenti.

Il *CRSF* si avvale dei *Tutori di corso* presenti nella sezione formativa e della rete dei *tutor di tirocinio*, che, con funzioni specifiche ed attività diversificate, sono coinvolti e corresponsabili della formazione che si progetta nelle Sezioni Formative e si sviluppa nel contesto dei servizi.

Al fine di orientare e sostenere lo studente, rendendolo attivamente partecipe al processo formativo e promuovendo strategie di raggiungimento degli obiettivi nello specifico contesto, il *Tutore di corso* collabora e si confronta con i *Tutor di tirocinio* coinvolgendo attivamente lo studente.

Il *Tutor di tirocinio* nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni rappresenta un "modello di ruolo" che guida lo studente nell'apprendimento professionale, è garante della sicurezza dello studente e degli utenti assegnati al tirocinante e vigila affinché questi ricevano prestazioni di qualità. In stretta collaborazione con il *Coordinatore Infermieristico* della sede di tirocinio, garante delle condizioni organizzative e del "clima di apprendimento", il *Tutor di tirocinio* rappresenta, per la Sezione Formativa, una figura indispensabile, responsabile del processo di tirocinio e del raggiungimento degli obiettivi nonché della relativa verifica e valutazione.

Il *Tutor di tirocinio* è responsabile dello studente durante l'orario di tirocinio, segnala tempestivamente ai *Tutor di corso*, che si confrontano con il *CRSF*, eventuali situazioni che possono compromettere l'andamento del tirocinio, l'apprendimento, la sicurezza, la qualità dell'assistenza e delle relazioni che si instaurano, nonché problemi di natura etico-deontologica. In funzione del ruolo che ricopre, il *CRSF* è promotore della formazione iniziale e continua del *Tutor di tirocinio* affinché acquisisca le competenze relative alla tutoship; inoltre esso favorisce tutte le iniziative di valorizzazione di questa funzione.

Art. 4 Prerequisiti al tirocinio

Al fine di garantire allo studente un'esperienza di tirocinio efficace e coerente con l'acquisizione delle conoscenze/competenze disciplinari, tenuto conto della imprescindibile necessità di garantire un'assistenza sicura e di qualità agli utenti assistiti dagli studenti è necessario che siano presenti alcuni prerequisiti.

Gli studenti pertanto vengono preparati ad affrontare l'esperienza di tirocinio attraverso una serie di attività formative predefinite e strutturate all'interno del loro percorso: frequenza alle lezioni, studio guidato, attività di laboratorio/simulazione, seminari di approfondimento, tutorato.

Questa preparazione si completa con lo studio individuale inerente i contenuti dell'ambito clinico-assistenziale connessi all'esperienza di tirocinio pianificata.

Il sistema delle propedeuticità previste dal Regolamento Didattico dall'A.A. 2011-2012, ha la funzione di garantire i requisiti di base per l'accesso all'esperienza di tirocinio.

Art. 5 Ammissione al tirocinio.

Di norma gli studenti vengono ammessi al tirocinio nei tempi e nei modi previsti nell'ambito della programmazione didattica del Corso di Laurea presentata all'inizio di ogni anno accademico agli studenti tenuto conto anche della possibilità di accogliere i tirocinanti da parte delle sedi di tirocinio.

L'ammissione alla frequenza del tirocinio dell'anno di corso successivo è sempre subordinata al superamento dell'esame di tirocinio dell'anno precedente e alle propedeuticità eventualmente previste nel Regolamento del Corso.

Lo studente può richiedere di rinviare, sospendere o modificare il piano di tirocinio secondo modalità definite e comunicate in forma scritta al *CRSF* che valuta se autorizzarle.

L'ammissione al tirocinio è da intendersi vincolata alla normativa vigente nelle aziende in merito alle idoneità per la specifica funzione e alla sorveglianza sanitaria in analogia con quanto previsto per il personale dipendente e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

In assenza delle condizioni sopracitate non è possibile ammettere lo studente al tirocinio; il perdurare di queste condizioni richiede un'attenta valutazione del caso.

Art. 6 Modalità di svolgimento e frequenza

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Nell'arco del triennio vengono programmate almeno sei esperienze di tirocinio in contesti diversi, a cui si aggiunge un'esperienza di tirocinio a scelta dello studente nell'ultimo anno di corso.

Le Sezioni Formative individuano modalità, regole da osservare e strumenti per favorire, sostenere e valutare l'esperienza di tirocinio che vengono presentate e messe a disposizione dello studente.

In merito alla frequenza, essa non potrà essere riconosciuta se il tirocinio viene svolto con orari diversi da quelli programmati e non autorizzati; manomissioni e falsificazioni di orari e/o firme o di

orari controfirmati e non veritieri saranno oggetto di provvedimenti disciplinari (Regolamento di Ateneo).

Se a causa dell'elevato numero di assenze o di discontinuità nella frequenza nella singola esperienza di tirocinio i *tutor di tirocinio* segnalano con nota scritta di non avere sufficienti elementi per esprimere la valutazione in relazione agli obiettivi previsti, tale esperienza verrà considerata non valutabile e verrà ripetuta ex novo. In questo caso, le ore svolte non potranno essere conteggiate.

Può essere altresì individuato un tirocinio di recupero volto a far conseguire gli obiettivi di apprendimento non raggiunti.

L'avvio di ogni singola esperienza di tirocinio si colloca in una complessiva programmazione annuale e di norma non prevede deroghe se non espressamente autorizzate secondo quanto riportato all'art. 5.

Lo studente garantisce la continuità nella frequenza sia nelle singole esperienze di tirocinio previste nel suo percorso che nell'intero percorso annuale. Sospensioni superiori a sei mesi tra un'esperienza di tirocinio e la successiva, rendono necessaria una attenta valutazione che potrebbe richiedere la frequenza di una ulteriore esperienza di tirocinio di 4 settimane, eventualmente integrato con attività di laboratorio, come riavvicinamento alle attività professionalizzanti. In questo caso le ore svolte non verranno conteggiate al fine dell'acquisizione dei CFU di Tirocinio.

Art. 7 Sospensione dal tirocinio

Le motivazioni che possono portare il *CRSF*, informato il Presidente del Corso di Laurea, a una sospensione temporanea dal tirocinio sono le seguenti:

- A. stato di gravidanza e maternità nel rispetto della normativa vigente;
- B. richiesta presentata in forma scritta e debitamente motivata da parte dello studente.

Possono costituire altresì motivazione di sospensione temporanea, le seguenti condizioni:

1. studente che ha commesso errori od omissioni che possono mettere a rischio l'incolumità psico-fisica o provocare danno all'utente;
2. studente che, con i suoi comportamenti o dichiarazioni, ha danneggiato l'immagine delle Istituzioni di appartenenza/Professione;

Nelle sopracitate situazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, è avviato un procedimento disciplinare in Senato Accademico che può prevedere, come sanzione massima, la sospensione temporanea dagli studi per un periodo massimo di un anno (art. 22 Regolamento Studenti).

Art. 8 Requisiti delle Sedi di Tirocinio

Le sedi di tirocinio, si rendono garanti del possesso e del mantenimento dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa al fine di garantire un contesto facilitante l'apprendimento dello studente in formazione. In assenza delle condizioni necessarie per sostenere l'apprendimento, la sede di tirocinio può essere temporaneamente non attivata.

Le convenzioni e gli accordi sono stipulati in conformità al Regolamento generale per lo svolgimento delle attività didattiche integrative e allo schema-tipo di convenzione approvati dagli Organi Accademici. Per conseguire tali finalità formative si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano a requisiti di idoneità.

Annualmente viene definita la disponibilità e l'offerta formativa delle sedi di tirocinio presenti nelle realtà convenzionate con l'Università tenuto conto anche delle informazioni provenienti dalle valutazioni di gradimento espresse dagli stessi studenti.

Art. 9 Strumenti didattici e di valutazione

Gli strumenti didattici adottati per il tirocinio hanno lo scopo di favorire l'apprendimento, orientare l'esperienza, garantire la valutazione formativa e l'autovalutazione. Lo studente è tenuto a consultare tali strumenti e conservarli con cura, presentandoli nelle sedi didattiche o di tirocinio. Essi rappresentano documentazione interna.

Le schede di valutazione, il foglio presenze e il "libretto di tirocinio" già compilati e di cui lo studente ha preso visione, non sono riproducibili e restano nel fascicolo personale dello studente, anche in formato elettronico; successivamente possono essere consultati dallo studente facendone richiesta al *CRSF*.

Tali strumenti permettono certificazione/attestazione relative al tirocinio a richiesta dell'interessato.

All'inizio del primo anno di corso lo studente deve ritirare l'apposito libretto-diario da utilizzare per la registrazione delle attività svolte. Al termine del tirocinio triennale tale libretto-diario compilato va riconsegnato. In caso di smarrimento lo studente si recherà nella Sezione Formativa per ritirarne una nuova copia.

Art. 10 Esame di tirocinio annuale

L'esame di tirocinio si svolge a conclusione del tirocinio previsto per anno di corso dal Regolamento.

Viene effettuato da una apposita Commissione presieduta dal *CRSF* (titolare dei CFU di tirocinio e docente verbalizzante) e formata da *Tutori di Corso* ed eventuali cultori della materia.

Con l'esame di tirocinio si effettua la valutazione certificativa che documenta il livello di competenza, capacità e di consapevolezza dello studente nel mettere in relazione i contenuti scientifici appresi con la prassi operativa professionale ed organizzativa.

Il suo esito è espresso in trentesimi, il superamento dell'esame consente allo studente di accedere al tirocinio dell'anno successivo.

La valutazione dell'Esame di Tirocinio dovrà essere collegiale e svolta secondo criteri esplicitati allo studente.

L'esame di tirocinio annuale potrà essere anticipato da pre-test o prove scritte di ammissione. Inoltre nel corso dell'anno potranno essere organizzate prove in itinere che potranno essere valutate ai fini dell'esame di tirocinio annuale.

La valutazione finale dell'esame di tirocinio verrà definita dalla Commissione considerando anche le valutazioni provenienti da ciascuna esperienza di tirocinio.

Lo studente non è ammesso all'esame di Tirocinio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento Didattico;
- presenza di due valutazioni negative a conclusione dei singoli tirocini dell'anno di riferimento considerando valide tutte le valutazioni in itinere
- mancato completamento dei CFU previsti nell'anno di corso dagli Ordinamenti Didattici

Per lo studente che non supera lo stesso esame di tirocinio per tre volte nell'ambito delle sessioni disponibili per l'A.A. si rende necessario per un anno successivo, la frequenza a tutte le attività di laboratorio/seminari che possano compensare le lacune evidenziate nonché un orientamento all'autoapprendimento e all'acquisizione di eventuali ulteriori contenuti teorici e, qualora si rendesse necessario, anche un ulteriore periodo di tirocinio. Queste forme di recupero/compensazione vengono definite dal CRSF e presentate formalmente allo studente.

L'esame di tirocinio, in quanto esame curricolare, viene programmato nelle sessioni di esame secondo le modalità previste dal regolamento e dalla programmazione didattica annuale.

Art. 11 Norme transitorie

Tale Regolamento si applica a tutti gli studenti a partire dall'A.A. 2012-2013.